



## Comune di Cinto Caomaggiore

P.zza San Biagio n°1 30020 Cinto Caomaggiore (VE)

Tel : 0421/209534 Fax : 0421/241030

e-mail: [protocollo@cintocao.it](mailto:protocollo@cintocao.it) [protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cm.cintocao.ve@pecveneto.it)



COPIA

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 99 del 29-11-23**

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZZI MERCATALI - ANNO 2024.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **16:30**, in Cinto Caomaggiore nella sede Comunale, a seguito convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

<b>Falcomer Gianluca</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>PESTANA LILIAN</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>A</b>
<b>PIVETTA FABIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>DANELUZZI DANIELE</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BERTI MICHELA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Il Segretario Comunale **MARIAN SONIA** assiste alla seduta.

Il Sig. Falcomer Gianluca nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Gli Assessori F. Pivetta e M. Berti sono collegati in videoconferenza, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 11.04.2022.

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZZI MERCATALI - ANNO 2024.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

- lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 21.03.2023, immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 21.03.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025;
- le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 23 del 09.03.2023 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) – Piano delle Performance 2023-2024, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse ai Responsabili dei Servizi, al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano Performance, nonché la delibera di Giunta n. 112 del 18.12.2021 di assegnazione ai Responsabili dei Servizi delle risorse economiche per il Bilancio Previsione 2022-2024, integrato dal Piano delle Performance con delibera di Giunta n. 19 del 04/04/2022;
- Delibera di Giunta comunale n. 41 del 07/06/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento ed in capo al soggetto che ha sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della Legge n. 160 del 27.12.2019 istituisce a decorrere dal 01.01.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, comma 837, della L. n. 160/2019 prevede che i comuni, con proprio regolamento, istituiscano il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale);
- l'art. 1, commi da 824 a 827 e commi da 840 a 843 della Legge 160/2019, disciplina le modalità di determinazione del canone unico patrimoniale e delle tariffe standard annue e giornaliere riferite alle occupazioni del suolo pubblico, alle esposizioni pubblicitarie ed al canone mercatale;

Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2021 è stato approvato il *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali – legge 160/2019”*;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 08/02/2021 sono state approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;

Richiamata la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*;

DELIBERA DI GIUNTA n. 99 del 29-11-2023 Pag. 2 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, con cui sono stabilite le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e’ stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato inoltre l’articolo 7 comma 1 del Regolamento del canone unico dal quale si evince che la deliberazione tariffaria è di competenza delle Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che per l’anno 2022 e 2023 non essendo state deliberate nuove tariffe si è automaticamente prorogato l’impianto tariffario presente nel 2021;

Atteso che fino al 31.12.2020 in regime di Tassa Occupazione Suolo Pubblico (TOSAP), le *“occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza”* erano esentate dal pagamento ai sensi dell’art. 34 comma 4 del regolamento TOSAP;

Dato atto che con l’istituzione del Canone Unico Patrimoniale per le *“occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza”* era stata approvata la seguente tariffa:

- zona a) € 0,12 al metro quadro;
- zona b) € 0,24 al metro quadro;

Ritenuto opportuno rimodulare la tariffa di occupazione suolo pubblico, prevista ai sensi del Regolamento del canone unico vigente all’art. 15 comma 1, lettera b) *“occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza”*, come da tariffario allegato A) alla presente deliberazione, come segue:

- zona a) € 0,03 al metro quadro;
- zona b) € 0,03 al metro quadro;

Dato atto che tale variazione assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, ai sensi dell’art. 1, comma 817, della L. 160/2019, rilevato sia da un DELIBERA DI GIUNTA n. 99 del 29-11-2023 Pag. 3 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE

confronto oggettivo, sia da un confronto tra le entrate contabilizzate nel 2019 riferite alla TOSAP e le entrate contabilizzate nel 2022 relative al canone unico patrimoniale e canone mercatale (non sono state prese in considerazione le annualità dal 2020 al 2021 in quanto alterate dall'emergenza epidemiologica da covid-19);

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone unico patrimoniale e che pertanto non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi resi in modo palese,

### **DELIBERA**

1. di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare le tariffe del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione di aree e spazi mercatali, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione, e nello specifico di modificare la voce "*Occupazioni effettuate con il patrocinio o la partecipazione di un ente pubblico territoriale, avente efficacia limitatamente alla sola circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente purché effettuate senza attività economica*" come previsto dal Regolamento comunale all'art. 15 comma 1, lettera b), come segue:
  - zona a) € 0,03 al metro quadro;
  - zona b) € 0,03 al metro quadro;
3. di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2024;
4. di dare atto che tale variazione assicura un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. 160/2019;

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con separata votazione favorevole e unanime resa in modo palese,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art.134, c.4 del D. Lgs 267/2000.

**DELIBERA DI GIUNTA n. 99 del 29-11-2023 Pag. 4 COMUNE DI CINTO CAOMAGGIORE**

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **tecnica** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 29-11-23

Il Responsabile del Servizio  
F.to CEOLIN NADIN  
*firmato digitalmente*

**VISTO:** Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **contabile** ai sensi dell'art. 49, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 29-11-23

Il Responsabile del Servizio  
F.to CEOLIN NADIN  
*firmato digitalmente*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Falcomer Gianluca <i>firmato digitalmente</i>	Il Il Segretario Comunale MARIAN SONIA <i>firmato digitalmente</i>
---	--

---

## REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI

### CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, del T.U.E.L. - D.Lgs.

n. 267/2000.

Lì, 11-12-23

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
CEOLIN NADIN  
*firmato digitalmente*

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa *E' DIVENUTA ESECUTIVA* ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, 29-11-2023

Il Responsabile del Servizio Segreteria  
CEOLIN NADIN  
*firmato digitalmente*

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
CEOLIN NADIN